

Messaggio

numero

6259

data

1 ° settembre 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 16 febbraio 2009 presentata da Lorenzo Quadri e Donatello Poggi “Autori dell’omicidio Tamagni: il Consiglio di Stato si attivi per ottenere, per queste persone, la revoca (o l’annullamento) della cittadinanza elvetica e l’espulsione dalla Svizzera, e si faccia promotore di una modifica in senso estensivo dell’art. 48 della Legge federale sull’acquisto e sulla perdita della cittadinanza elvetica”

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con la mozione in oggetto si chiede al Consiglio di Stato:

- di attivarsi presso l’Autorità federale presentando formale istanza affinché le naturalizzazioni concesse ai colpevoli dell’omicidio Tamagni vengano revocate o annullate. Si tratta di trovare argomentazioni giuridiche che risultino convincenti per ottenere una revoca ai sensi dell’art. 48 della Legge sull’acquisto e la perdita della cittadinanza elvetica oppure di andare alla ricerca di possibili motivi di nullità nelle naturalizzazioni in questione;
- di attivarsi - magari di concerto con la Deputazione ticinese alle Camere federali - proponendo una modifica dell’art. 48 della Legge sull’acquisto e la perdita della cittadinanza elvetica che contempli ulteriori motivi di revoca della cittadinanza, in particolare l’aver commesso reati penali gravi;
- di attivarsi affinché i tre autori dell’omicidio Tamagni vengano espulsi dalla Svizzera.

I. CONSIDERAZIONI

La Legge federale sull’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit) prevede attualmente due disposizioni che permettono rispettivamente:

1. l’annullamento della naturalizzazione (art. 41);
2. la revoca della cittadinanza (art. 48).

1. L’art. 41 LCit recita:

“¹Con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, l’Ufficio federale può, entro il termine di cinque anni, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all’occultamento di fatti essenziali.

²Nelle stesse condizioni, la naturalizzazione concessa conformemente agli articoli 12 a 17 può essere parimente annullata dall’autorità cantonale.

³Salvo esplicita decisione contraria, l'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l'hanno acquistata in virtù della decisione annullata".

2. L'art. 48 LCit recita:

"L'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera".

Lo scrivente Consiglio, nel corso del mese di febbraio 2008, ha fatto eseguire dai servizi cantonali preposti all'esame delle pratiche di naturalizzazione una verifica degli incarti di naturalizzazione dei due cittadini svizzeri M.T. e I.J. coinvolti nell'omicidio di Damiano Tamagni. Il terzo giovane condannato I.G. risulta invece tuttora di cittadinanza straniera.

L'esame degli incarti di naturalizzazione ha evidenziato quanto segue:

- M.T. è cittadino svizzero con decisione del Gran Consiglio ticinese dell'11 ottobre 2005. L'attinenza comunale di Losone è stata concessa l'11 ottobre 2004 e l'autorizzazione federale alla naturalizzazione è stata rilasciata il 7 giugno 2005;
- I.J. è cittadino svizzero con decisione del Gran Consiglio ticinese del 29 maggio 2006. L'attinenza comunale di Locarno è stata concessa il 20 dicembre 2004 e l'autorizzazione federale alla naturalizzazione è stata rilasciata il 4 ottobre 2005.

Dagli incarti di naturalizzazione dei due interessati nulla traspare di negativo a loro carico, in particolare dai moduli comunali per l'accertamento dell'idoneità, dai rapporti d'indagine della Polizia cantonale, dagli estratti del casellario giudiziale e dall'ulteriore documentazione annessa alle pratiche.

Entrambi gli interessati si trovano in Svizzera, dove hanno frequentato tutte le scuole dall'età di quattro anni all'incirca. Non risultano neppure elementi (occultati o elusi con dichiarazioni false) risalenti al momento in cui sono intervenute le decisioni dei 3 livelli istituzionali chiamati ad esprimersi e che avrebbero potuto cagionare un diverso apprezzamento o una differente decisione da parte delle autorità competenti in materia di concessione dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale ticinese e della cittadinanza svizzera.

Il Capodivisione supplente dell'Ufficio federale della migrazione, Sezione cittadinanza, su espressa domanda, ha rilasciato il 18 marzo 2009 al Servizio naturalizzazioni del Dipartimento delle istituzioni una presa di posizione riguardo ai temi contenuti nella prima parte della mozione di cui al presente rapporto.

L'Ufficio federale della migrazione ha in particolare osservato che l'attuale giurisprudenza non consente di revocare le naturalizzazioni ordinarie ricevute l'11 ottobre 2005 da M.T. e il 29 maggio 2006 da I.J., siccome simili decisioni sarebbero contrarie al principio di uguaglianza di trattamento garantito dalla Costituzione federale.

Per quanto riguarda il problema sollevato nella seconda parte della mozione si osserva che il Parlamento federale si è recentemente occupato del tema inerente la modifica dell'art. 48 LCit che contempra ulteriori motivi di revoca della cittadinanza, in particolare l'aver commesso reati penali gravi.

Il Gruppo dell'Unione democratica di centro aveva infatti presentato il 19 marzo 2008 un'iniziativa parlamentare mirante a far completare la LCit con un nuovo articolo dal seguente tenore:

Articolo 11

“Le persone naturalizzate perdono la cittadinanza svizzera entro dieci anni dalla data di naturalizzazione o dal giorno del raggiungimento della maggiore età, sempreché non diventino apolidi, nel caso in cui:

- a. siano stati condannati per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave delitto a sfondo sessuale, un altro reato violento come rapina, tratta di esseri umani, traffico di droga o effrazione; oppure*
- b. abbiano percepito indebitamente contributi dell'assicurazione sociale o dell'assistenza sociale”.*

La motivazione fornita a sostegno dell'iniziativa parlamentare era la seguente:

“Spesso i "nuovi cittadini svizzeri" commettono delitti con frequenza superiore alla media. Non appena naturalizzati, invocano la cittadinanza svizzera e sono sicuri di non poter più essere espulsi. È necessario correggere immediatamente questo stato di cose e introdurre la possibilità di perdere la cittadinanza almeno nei casi in cui viene commesso un grave delitto entro i primi dieci anni dalla data di naturalizzazione oppure, per i giovani, entro i primi dieci anni dal raggiungimento della maggiore età. Le notizie delle ultime settimane e gli stupri di gruppo verificatisi lo scorso anno fanno costantemente riemergere l'urgenza di una misura di questo tipo”.

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio Nazionale come pure la Commissione del Consiglio degli Stati, hanno considerato che l'iniziativa sarebbe contraria al principio dell'uguaglianza di trattamento garantito dalla Costituzione federale, in virtù del quale tutti i cittadini svizzeri sono uguali, indipendentemente dal fatto che abbiano una doppia cittadinanza o che abbiano ottenuto la cittadinanza svizzera da più o meno tempo.

La Commissione del Consiglio Nazionale ha pure sottolineato che l'iniziativa crea di fatto due classi di cittadini: coloro che perdono la cittadinanza se commettono reati gravi e coloro che per le medesime infrazioni non rischiano lo stesso trattamento. Ciò è in contrasto con l'ordinamento giuridico svizzero, secondo il quale tutti i cittadini svizzeri hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Il Consiglio Nazionale ha quindi deciso l'11 marzo 2009, con 105 voti contro 68, di sostenere il rapporto di maggioranza della Commissione e pertanto di non dar seguito all'iniziativa. Si tratta di una scelta chiara che il Consiglio di Stato condivide pienamente.

Sul terzo punto sollevato con la mozione si chiede al Consiglio di Stato di attivarsi affinché gli autori dell'omicidio Tamagni vengano espulsi dalla Svizzera.

È opportuno ricordare che due autori dei gravi fatti hanno precedentemente ottenuto la cittadinanza svizzera. Nei loro confronti non è quindi possibile adottare i provvedimenti amministrativi quali l'allontanamento o il respingimento previsti dalla Legge federale sugli stranieri (LStr - RS142.20).

Il terzo autore condannato, la cui sentenza non è ancora cresciuta in giudicato, è al beneficio di un permesso di domicilio “C”, che ai sensi degli art. 62 e 63 LStr può essere revocato se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva (cresciuta in giudicato) di lunga durata.

Giusta l'art. 66 LStr le autorità competenti allontanano lo straniero cui il permesso è revocato impartendo un termine di partenza. In caso di detenzione coincide all'espiazione della pena (anche se parziale). Questo provvedimento è accompagnato da un divieto di

entrata di durata determinata o, in casi gravi, indeterminata, ai sensi dell'art. 67 LStr, pronunciato dall'Ufficio federale della migrazione, su proposta dell'autorità cantonale competente (nel nostro Cantone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione).

La procedura di espulsione, così come suggerita dal mozionante e prevista dall'art. 68 LStr, è un provvedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio federale di polizia esercitato nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Considerato quanto precede, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione deve attendere la crescita in giudicato della sentenza penale, prima di poter prendere i provvedimenti amministrativi che si impongono a dipendenza della pena inflitta. Non è quindi possibile per l'autorità cantonale attivarsi preventivamente nei confronti dello straniero.

II. CONCLUSIONE

Sulla base delle indicazioni che precedono, trattandosi per quanto attiene l'annullamento o la revoca della cittadinanza svizzera dell'applicazione di disposizioni del diritto federale, giuridicamente non sussistono - come peraltro lo ha già puntualmente espresso l'Ufficio federale della migrazione il 18 marzo 2009 - i presupposti per un annullamento o una revoca della cittadinanza svizzera concessa, rispettivamente l'11 ottobre 2005 a M.T. ed il 29 maggio 2006 a I.J.

La domanda tendente a promuovere una modifica dell'art. 48 della Legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera che contempra ulteriori motivi di revoca della cittadinanza, risulta del medesimo tenore della proposta oggetto della decisione 11 marzo 2009 del Consiglio Nazionale di cui detto prima.

Una nuova proposta in tal senso non sembra dunque possedere i presupposti per una sua accettazione a livello federale.

Da ultimo, per quanto riguarda la richiesta di espulsione dal nostro Paese, ritenuto che ciò sia comunque giuridicamente impraticabile per i due cittadini svizzeri, il Governo conferma la volontà di esaminare la possibilità di procedere all'espulsione per il cittadino straniero in possesso del permesso C, cresciuta in giudicato la sentenza penale.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono la mozione non può che essere respinta.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 16.02.2009

MOZIONE

Autori dell'omicidio Tamagni: il Consiglio di Stato si attivi per ottenere, per queste persone, la revoca (o l'annullamento) della cittadinanza elvetica e l'espulsione dalla Svizzera, e si faccia promotore di una modifica in senso estensivo dell'art. 48 della Legge federale sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza elvetica

del 16 febbraio 2009

La sentenza nei confronti dei responsabili dell'uccisione di Damiano Tamagni ha sostanzialmente confermato le richieste di pena dell'accusa.

A condanna pronunciata, occorre ora chinarsi sulla permanenza in Ticino ed in Svizzera dei tre condannati di origine balcanica.

Vista la gravità della colpa di cui si sono macchiati questi individui, è a nostro giudizio doverosa un'espulsione; indipendentemente dall'acquisizione, da parte di membri del trio criminale, della cittadinanza elvetica. La cittadinanza svizzera va in questo caso revocata.

La richiesta al Consiglio di Stato di attivarsi affinché venisse levata la cittadinanza elvetica a chi, tra gli autori dell'omicidio Tamagni, l'avesse ottenuta, era stata presentata nel febbraio 2008 da rappresentanti leghisti tramite l'interrogazione n. 25.08.

A questo atto parlamentare il Consiglio di Stato rispose, in data 17 giugno 2008, di non poter rispondere in quanto l'inchiesta era ancora in corso.

Essendo ora l'inchiesta conclusa e la sentenza pronunciata (benché siano ancora aperte le possibilità di ricorso), riteniamo sia doveroso che il Consiglio di Stato si chini sulla questione dell'espulsione dei tre responsabili dell'atroce delitto e sulla revoca della cittadinanza elvetica a quanti tra i tre l'avessero conseguita.

Di recente, il Tribunale amministrativo federale ha annullato la naturalizzazione agevolata di un cittadino kosovaro, naturalizzazione ottenuta tramite abuso nell'ambito del diritto matrimoniale (matrimonio fittizio).

Oltre all'annullamento di una naturalizzazione ottenuta in modo fraudolento, esiste anche la possibilità di revoca di una naturalizzazione regolarmente conseguita.

Al proposito, l'art. 48 della legge federale sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza elvetica recita:

L'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale a una persona che possiede anche un'altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.

L'enormità dell'atto commesso dai tre giovani criminali di origine balcanica e la mobilitazione popolare che ne è seguita indicano, chiaramente, la necessità di un cambiamento di rotta dalla politica del buonismo a tutti i costi finora perseguita in materia di politica degli stranieri.

La criminalità straniera è un problema sempre più scottante che può raggiungere, come nel caso concreto, vette agghiaccianti anche alle nostre latitudini. La risposta dell'Ente pubblico deve pertanto essere forte ed inequivocabile per ottenere un vero effetto deterrente e quindi preventivo.

Con la presente mozione chiediamo pertanto al Consiglio di Stato:

- di attivarsi presso l'Autorità federale presentando formale istanza affinché le naturalizzazioni concesse ai colpevoli dell'omicidio Tamagni vengano revocate o annullate. Si tratta di trovare argomentazioni giuridiche che risultino convincenti per ottenere una revoca ai sensi dell'art. 48 della legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza elvetica, oppure di andare alla ricerca di possibili motivi di nullità nelle naturalizzazioni in questione;
- di attivarsi - magari di concerto con la Deputazione ticinese alle Camere federali - proponendo una modifica dell'art 48 della legge sull'acquisto e sulla perdita della cittadinanza elvetica che contempli ulteriori motivi di revoca della cittadinanza, in particolare l'aver commesso reati penali gravi;
- di attivarsi affinché i tre autori dell'omicidio Tamagni vengano espulsi dalla Svizzera.

Lorenzo Quadri
Donatello Poggi